

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Denise Signorelli f.f., nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo f.f.
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CROCE VERDE VERONA P.A.V. – SERVIZIO EROGAZIONE VACCINI PRESSO SEDI VACCINALI NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. PROROGA AL 31/8/2022.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo di collaborazione con Croce Verde Verona P.A.V. per l'erogazione di vaccini alla popolazione nel territorio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, presso varie sedi vaccinali dal 1/7/2022 al 31/8/2022.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

sostituito dal dott. Riccardo Murari, giusta deliberazione n. 435 del 28/4/2022, riferisce quanto segue:

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 del 22/12/2020 è stato approvato il documento documento recante "linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano Vaccinale anti Covid-19" nella quale si precisa che:

- nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle attività a livello territoriale (programmazione, distribuzione, somministrazione e tracciamento, formazione del personale, chiamata attiva) è affidato ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, con il coinvolgimento di diverse figure professionali, anche non impiegate normalmente nell'attività vaccinale;
- la disponibilità del vaccino anti COVID-19 impone un'organizzazione vaccinale *ad hoc* che deve realizzarsi nel più breve tempo possibile e raggiungere una grande parte della popolazione.

Considerato che oltre alle strutture già esistenti, le predette Linee di indirizzo prevedono un'organizzazione principalmente volta alla realizzazione di Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP), in numero adeguato al territorio e alla popolazione di riferimento, che ogni CVP è definito come un modello organizzativo standard, attivabile anche modularmente e che il CVP è una struttura (es. palazzetto dello sport, palestra, auditorium, scuola, ecc...) all'interno della quale è possibile organizzare la vaccinazione rapida e sicura di un elevato numero di persone.

Rilevato che tale attività, e i relativi volumi, possono essere attivati ed organizzati su base "modulare" in funzione della disponibilità di spazi, per ottimizzare l'organizzazione locale e che la scelta dell'allestimento dei siti in cui organizzare il CVP deve avvenire in funzione del numero di persone da vaccinare, della loro collocazione geografica (raggiungibilità, parcheggi) e della struttura dell'edificio identificato (volumi, sicurezza, accessibilità, area per lo stoccaggio, ecc...).

Rilevato che, oltre ai CVP, possono essere attivati dei CVT (centri vaccinali territoriali), di maggiore prossimità all'utenza e pertanto con volumi di vaccinazione inferiori ai CVP.

Ravvisato che Croce Verde Verona P.A.V., istituto di pubblica assistenza e beneficenza, è un ente pubblico eretto in ente morale con amministrazione autonoma in forza del Regio Decreto istitutivo del 21 febbraio 1926, e che l'ordinamento nazionale riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 legge 241/1990).

Considerata la deliberazione del Commissario n. 150 del 26/02/2021 di questa Azienda, con cui si costituisce un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, e dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice dei

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Riccardo Murari

Contratti Pubblici, equipollente all'omologo art. 12 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE, con Croce Verde Verona – Pubblica Assistenza Volontaria, nella sua configurazione giuridica di Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB), per lo svolgimento di varie attività, fra le quali la fornitura di servizi sanitari volti a fronteggiare esigenze imprevedibili, quali le pandemie.

Tenuto conto della richiesta fatta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione a Croce Verde P.A.V. con nota prot. n. 41544 del 10/03/2021, di confermare formalmente la disponibilità e somministrare vaccini covid19 nell'ambito di un CVT, con remunerazione unitaria pari a 6,16 € e vista la risposta di Croce Verde, prot. n. 45260 del 16/03/2021, tramite la quale si conferma tale disponibilità.

Vista la D.G.R. n. 281 del 12/03/2021, in particolare all'Allegato A, in cui si stabilisce che il compenso corrisposto ai Medici di Medicina Generale per l'attività di vaccinazione è previsto dall'art. 59, comma 1, lett. c) e allegato D, lett. b), punto 4, dell'ACN 2005 e s.m.i., ed è pari a € 6,16 per ciascuna somministrazione.

Tenuto conto che la remunerazione di € 6,16 euro a somministrazione di dose è stata concordata anche con gli erogatori privati accreditati (Ospedale Classificato Sacro Cuore, Clinica Pederzoli e Casa di Cura Villa Garda) secondo lo schema di accordo di collaborazione contrattuale approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 11/03/2021.

Vista la Deliberazione n.ro 386 del 10/6/2021, con la quale è stato approvato l'accordo con Croce Verde P.A.V. per la somministrazione di vaccini covid19 alla popolazione dell'Ulss9 Scaligera fino al 30/6/2021, poi prorogato al 30/06/2022 con relativi provvedimenti deliberativi.

Ritenuto, vista la chiusura dei centri vaccinali anti-covid19 di San Bonifacio e Bussolengo il 31/3/2022, dovendosi restituire ai rispettivi comuni la disponibilità delle strutture "Palaferroli" ed "Ex Bocciofila", di continuare ad avvalersi della collaborazione di Croce Verde Verona P.A.V., almeno fino al 31/8/2022, con facoltà sia di proroga che di interruzione dell'attività, al fine di garantire la somministrazione delle prime, seconde, terze dosi residuali e quarte dosi di vaccino anti-covid19.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con Croce Verde Verona P.A.V. per l'effettuazione dei vaccini anti-Covid19;
- 3) di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4) di precisare che i costi relativi al presente provvedimento ammontano ad un valore totale previsto di € 210.000,00 con riserva di aumentare l'importo fino al 20% per far fronte alle necessità ulteriori che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, a causa dell'andamento della campagna vaccinale con particolare riguardo alla somministrazione delle quarte dosi;



5) di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare l'importo di € 210.000,00, di cui al punto precedente, al bilancio preventivo 2022 al conto "BA1510-Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Altri soggetti pubblici della Regione", considerandoli costi determinati dall'emergenza pandemica covid19.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Denise Signorelli f.f.

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS 9 SCALIGERA e CROCE VERDE PAV per l’effettuazione dei vaccini anti Covid-19

Vista la necessità di mantenere operativa la capacità di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 rivolta agli assistiti dell’ULSS 9 Scaligera, in particolare per la somministrazione delle quarte dosi;

Visto che CROCE VERDE PAV, Ente Pubblico – IPAB, è soggetto accreditato della Regione Veneto con DGRV 322 del 21/03/2018 “Accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza.”

Ciò premesso e considerato

tra l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede legale in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore Generale Dott. Pietro Girardi e CROCE VERDE PAV (di seguito Assegnatario), in persona del Presidente Avv. Michele Romano, con sede legale 37121 Verona Lungadige Panvinio n. 13, C.F./P.I. 00618240238, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. , si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L’Assegnatario somministra, per conto del Servizio Sanitario regionale, e presso la propria sede sita in 37134 Verona - Via Polveriera Vecchia 2 e/o in altre sedi vaccinali concordate o messe a disposizione dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, quali la Sede Polifunzionale di Bussolengo, gli ambulatori allestiti presso la Caserma Duca di Montorio od eventualmente messe a disposizione da altre PP.AA. o Enti (in particolare presso le sedi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Verona), i vaccini anti COVID 19 alla popolazione dell’ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell’Assegnatario

Sono in carico all’Assegnatario:

- Individuazione degli spazi per la seduta vaccinale (ambulatori, sale di attesa, parcheggi, ...) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi Ulss 9 Scaligera, nel caso siano messi a disposizione dell'Assegnatario
- Consegna all'ULSS dei rifiuti sanitari per lo smaltimento;
- Personale per la seduta vaccinale;
- Anamnesi cartacea generata dal sistema;
- Frigo;
- Presa in carico del soggetto per il ciclo vaccinale tra cui:
 - o Registrazione su app SIAVr delle dosi;
 - o Effettuazione della seconda dose nella data definita dal sistema.

Rientra tra i compiti dell'Assegnatario anche la garanzia della catena del freddo per la corretta conservazione dei vaccini. Della corretta conservazione dei vaccini consegnati dall'Azienda Ulss risponde esclusivamente l'Assegnatario.

L'Assegnatario nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'Assegnatario deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento.

Art. 3 – Iter a carico dell'Assegnatario per la gestione del soggetto vaccinando

L'Ente Assegnatario si impegna a rispettare il seguente iter in occasione sia della prima che della seconda somministrazione del vaccino anti Covid-19:

Prima Somministrazione:

- ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE:

- o verifica della presenza del soggetto in lista;
- o verifica della completezza della compilazione dell'anamnesi cartacea;
- o Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'anamnesi (se richiesto);
- o Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'esecuzione della prima dose;
- o Conservazione copia cartacea anamnesi (firmata da utente, medico di seduta/operatore che

somministra)

- SOMMINISTRAZIONE 1° DOSE

- Rilascio certificato di somministrazione di prima dose

- CONVOCAZIONE 2° DOSE:

o Prenotazione dell'appuntamento della seconda dose con identificazione orario e luogo (ed eventuale possibilità di cambio appuntamento) come definito dal sistema dell'ULSS;

o Esame della seconda ulteriore scheda di anamnesi cartacea da portare compilata al secondo appuntamento.

Seconda, terza e quarta somministrazione

- ACCETTAZIONE (come prima somministrazione)

- SOMMINISTRAZIONE 2°/3° o 4° DOSE

- RILASCIO ATTESTAZIONE CICLO VACCINALE

In occasione degli appuntamenti si dovrà prevedere l'eventuale rilascio della certificazione di presenza, utile ai fini lavorativi.

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda ULSS

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Identificazione della popolazione target (generazione liste), suddivisione della popolazione target per ora e luogo per la prima somministrazione (previo accordo con l'Assegnatario) e generazione delle agende nel sistema regionale di prenotazione vaccini anti-covid19;
- Fornitura vaccini (per la prima, seconda, terza e quarta dose);
- Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto;
- Fornitura contenitori e ritiro rifiuti sanitari per il corretto smaltimento;

- Le spese di pulizia ed altri costi di servizi non sanitari inerenti nel caso di sedi vaccinali messe a disposizione di altre PP.AA. o Enti, riconscondono il rimborso all'Assegnatario cui competerà il pagamento delle stesse, previa valutazione preventiva e concordata.

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'Assegnatario ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Assegnatario.

Art. 5 - Remunerazione

Viene riconosciuto all'Assegnatario la tariffa omnicomprensiva pari a:

* Euro 6,16 a somministrazione di dose presso l'ambulatorio dell'Ente o le sedi messe a disposizione dell'Azienda Ulss o di altri Enti/P.A., secondo la programmazione operativa concordata con l'Azienda Ulss, relativamente ai turni di attività giornaliera compresi eventualmente anche giorni prefestivi e festivi.

Tale cifra potrà essere aggiornata in occasione di eventuali successive disposizioni regionali/aziendali relative all'esecuzione della prestazione oggetto del presente accordo da parte di soggetti altri.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura; la fatturazione avrà cadenza mensile.

Gli orari di apertura del sito di somministrazione vaccinale saranno adeguati al numero di vaccini che vengono messi a disposizione.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Assegnatario si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, la cui decorrenza deve intendersi dal 1/7/2022, avrà durata fino al 31/8/2022 e sarà eventualmente prorogabile in ragione delle dinamiche di fornitura dei vaccini e dell'attivazione di nuovi canali di somministrazione.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Assegnatario previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Assegnatario e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 – Responsabile esterno trattamento dati personali

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Presidente di Croce Verde P.A.V. in conformità a quanto previsto nell'“ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” già sottoscritto a latere dei precedenti accordi pari oggetto.

Art. 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.*

Per CROCE VERDE PAV

Il Presidente

Avv. Michele Romano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.*

